



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C. DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CON OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO PER TRE ANNI CONSECUTIVI.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Nominato con delibera del Presidente n. 2026000001 del 15.01.2026, ratificata con delibera di Giunta n. 2026000004 del 29.01.2026, con decorrenza dal 02.02.2026;
- Richiamati l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio e il relativo Regolamento attuativo, di cui al D.P.R. n. 581 del 07.12.2026;
- Visto il DL 76 del 16.07.2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11.09.2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dall'art. 2490 c.c. sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Posto che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese dei soggetti non più operativi;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Richiamata la determinazione del Conservatore n. 296 del 28.07.2022 con la quale, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative ivi previste;
- Visti gli elenchi estratti tramite Infocamere in data 08.10.2025, relativi alle società che non hanno depositato i bilanci per tre anni consecutivi e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini, riportati in allegato;
- Tenuto conto che i soggetti interessati devono essere informati della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale conseguente cancellazione dal registro delle imprese;
- Constatato che la maggior parte dei soggetti interessati non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, oppure, laddove il domicilio digitale della società sia stato comunicato, questo risulta sovente, ormai, revocato o non più valido;
- Considerato, infatti, che la previsione del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11.09.2020, in base alla quale: *"entro il primo ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento"*, risulta ancora largamente disattesa e che tale mancanza non possa comportare per la pubblica amministrazione un aggravio nel procedimento anche per quanto attiene agli oneri ad esso connessi;
- Considerato, inoltre, che una eventuale notifica tramite raccomandata A/R, oltre che essere onerosa, potrebbe essere con buona probabilità inefficace, poiché spesso si riscontra l'irreperibilità dei destinatari presso la sede legale e/o presso la residenza di amministratori, liquidatori o titolari di imprese individuali, agli indirizzi presenti nella banca dati del Registro Imprese;
- Ritenuto che l'obiettivo di consentire la partecipazione al procedimento in questione alle imprese interessate possa essere conseguito con modalità meno gravose e dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e facendo ricorso a strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Visto, in particolare, l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione"*



provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18.05.2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura d'ufficio avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo, in sostituzione della spedizione della raccomandata A/R;
- Ritenuto, comunque, opportuno procedere, per i soggetti interessati provvisti di pec attiva, all'invio delle comunicazioni inerenti il procedimento con messaggio di posta elettronica certificata, in aggiunta alla pubblicazione all'Albo on-line;
- Valutate, inoltre, opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento e consistenti, da un lato, nell'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica al Registro Imprese dell'avvio del procedimento di cancellazione delle società, dall'altro, nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- Considerato che alle società presenti nell'elenco allegato è stato notificato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 2490 c.c., sia mediante pec alle imprese munite di indirizzo valido ed attivo di posta elettronica certificata, sia mediante pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna per le società sprovviste di tale indirizzo dal 13.01.2026 al 13.03.2026;
- Tenuto conto che le società indicate negli elenchi allegati sono state invitate a presentare i bilanci di esercizio mancanti o, in alternativa, il bilancio finale di liquidazione e l'istanza di cancellazione della società dal Registro Imprese entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio (tramite pec, laddove presente, e pubblicazione all'albo on line), oppure a far pervenire eventuali osservazioni giustificative;
- Ritenuto, dunque, per tutto quanto in precedenza considerato, che la pubblicazione all'Albo camerale dell'avvio del procedimento di cancellazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18.05.2021), consenta di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisca una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., anche ai fini della presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
- Atteso, infine, che la predetta procedura consente una più celere conclusione del procedimento attivato su iniziativa d'ufficio, e quindi assicura un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- Verificato che per le posizioni in elenco è regolarmente avvenuta l'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica delle società interessate della notizia di avvio del procedimento di cancellazione;
- Viste le comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio effettuate ai sensi dell'art. 2490 c.c., tramite pec, laddove presente, e tramite pubblicazione all'albo online per 60 giorni per le società indicate negli elenchi allegati, per un totale di 301 società;
- Constatato il decorso di 30 giorni dall'invio della pec, laddove presente, e del periodo di affissione della notizia all'albo camerale, negli altri casi, senza che i soggetti presenti negli elenchi allegati abbiano fornito alcun riscontro;
- Preso atto che, dopo una approfondita istruttoria eseguita, il numero di società presenti nei suddetti elenchi che si trovano in scioglimento e in liquidazione, con omesso deposito del bilancio di esercizio per tre anni consecutivi e per le quali il procedimento avviato si deve concludere con l'effettiva cancellazione dal registro delle imprese, è pari a 301;
- Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle società ai sensi dell'art. 2490 c.c. si configura come atto dovuto non avente natura discrezionale;



- Valutato, dunque, che il provvedimento finale possa essere emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo” destinato ai soggetti indicati negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità previste dall’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, dalla già citata direttiva del Giudice del Registro competente e dal provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28.07.2022;
- Atteso che, una volta eseguita, la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all’Albo on line della Camera di Commercio della Romagna ed anche tramite pec, laddove presente;
- Vista la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) l’iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell’art. 2490 c.c. delle società in liquidazione con omesso deposito del bilancio di esercizio per 3 anni consecutivi di cui agli elenchi allegati;
- 2) che l’ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui all’elenco che - nelle more della notifica del provvedimento ovvero durante il periodo di pubblicazione all’albo – abbiano depositato i bilanci mancanti o, in alternativa, il bilancio finale di liquidazione e l’istanza di cancellazione della società dal Registro Imprese;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento ai soggetti indicati negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990, della direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28.07.2022 – mediante pec, laddove presente, e pubblicazione nell’Albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
- 4) di trattare i dati personali nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

ORDINA

Ai fini dell’integrazione dell’efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell’albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione – Ufficio Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Forlì.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d’ufficio/DP

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Fabrizio Schiavoni
documento firmato digitalmente